

CAPITOLO III

DALLA GUERRA GIUSTA ALLA PACE GIUSTA: GLI ASPETTI NORMATIVI DELLO *IUS POST BELLUM*

3.1 Introduzione

Dall'analisi precedentemente svolta emerge la rilevanza sempre maggiore che va assumendo la componente umanitaria e morale dell'uso della forza. I principi che si trovano alla base dei conflitti contemporanei, e alle norme, sia teoriche che giuridiche, che li regolano, sono quelli concernenti i diritti umani¹. Tuttavia, sebbene in ogni guerra si possano “distinguere tre periodi (...): il suo inizio, la sua prosecuzione, prima che la vittoria sia ottenuta, e il periodo dopo la vittoria”², e ciò che una guerra giusta rivendica è lo *ius ad pacem* più che lo *ius ad bellum*³, i teorici della guerra giusta si concentrano solo sui primi due periodi, ovvero la fase che porta al conflitto e la sua prosecuzione, non considerando, quindi, l'ultimo periodo, quello che dovrebbe essere dedicato allo *ius post bellum*. Nondimeno,

¹ Si veda Robert E. WILLIAMS Jr. e Dan CALDWELL, *Jus Post Bellum: Just War Theory and the Principles of Just Peace*, “International Studies Perspective”, vol. 7, 2006, pp. 309-320.

² F. SUAREZ, “The Three Theological Virtues”, Disputation XIII, citato in Davida E. KELLOGG, *Jus Post Bellum: The Importance of War Crimes Trials*, “Parameters”, vol. 32, n. 3, pp. 87-99.

³ Anthony Joseph COATES, *The Ethics of War...*, op. cit., p. 273. In relazione allo *ius ad pacem* Coates afferma: “Nel suo significato positivo e dinamico il concetto di pace si comprende meglio non semplicemente come l'assenza di divisioni o conflitto, ma come armonia o unione delle parti. La pace è [corsivo nel testo] una forma di comunità. Lo *ius ad bellum* è, in questo senso, uno *ius ad pacem*”, p. 280.

come sottolineato da Walzer, negli ultimi anni i cambiamenti che si sono verificati nelle modalità di condurre i conflitti e i problemi che sono sorti in seguito ad interventi come quelli in Kosovo e in Iraq, hanno fatto emergere la necessità di considerare in maniera più diffusa e specifica gli aspetti che riguardano la fase postbellica⁴.

È necessario sottolineare, inoltre, che la scarsa considerazione teorica circa il periodo successivo al cessate il fuoco non è solo teorica, ma si riflette anche nel diritto e nei trattati internazionali. Se confrontato con la legislazione che regola lo *ius ad bellum* e lo *ius in bello*, che è ramificata e consolidata⁵, l'apparato giuridico internazionale che regola la fase post-conflittuale appare circoscritto e anacronistico.

In questo capitolo, quindi, si affronterà la spinosa questione del periodo successivo ai conflitti. Ci si soffermerà innanzitutto sugli aspetti giuridici e sui contributi che si sono avuti negli ultimi anni circa lo *ius post bellum*. In seguito, si affronterà la teoria della guerra giusta in riferimento agli interventi di natura umanitaria e, infine, si cercherà di ipotizzare alcuni criteri normativi che dovrebbero guidare la fase post-conflittuale da un punto di vista politico⁶.

3.2 *Ius post bellum* e diritto internazionale

Per quanto riguarda il diritto internazionale bellico, riferimenti ai processi che regolano la fine di un conflitto sono la Convenzione dell'Aja sulle leggi e gli usi delle guerre di terra del 1907 e la IV^a Convenzione di Ginevra del 1949. In particolare, gli Articoli 32-41 della Convenzione dell'Aja⁷ regolano le procedure e

⁴ Michael WALZER, *Arguing about War*, Yale University Press, New Haven & London, 2004 (trad. it. *Sulla guerra*, Laterza, Bari, 2004), pp. xiii e 161.

⁵ Si veda il Capitolo II.

⁶ Si escluderanno da questa analisi considerazioni sia di carattere economico in relazione alle riparazioni di guerra sia considerazioni circa la giustizia postbellica dei tribunali per i crimini di guerra.

⁷ Articolo 32. È considerato parlamentario l'individuo autorizzato da uno dei belligeranti a entrare in trattative coll'altro e che si presenti con bandiera bianca. Egli ha diritto all'invio-labilità, e così pure il trombettiere o tamburino, il portabandiera e l'interprete che l'accompagnassero.

gli obblighi cui si deve ottemperare al momento della cessazione delle ostilità. Si riferiscono, quindi alla fase in cui le parti coinvolte in un conflitto stipulano l'armistizio.

Un approccio che tiene conto anche del periodo successivo alla firma della dichiarazione di pace è quello contenuto nel Titolo III della IV^a Convenzione di Ginevra del 1949⁸ che riguarda i territori occupati (artt. 47-78). Queste leggi, infatti, riguardano il periodo compreso tra l'occupazione di un territorio sconfitto da parte della forza avversaria nel momento in cui il governo del territorio occupato non è più in grado di esercitare la propria autorità, e il momento in cui viene ristabilito un governo legittimo (o altre forme di amministrazione, come ad esempio quella delle Nazioni Unite) in grado di amministrare adeguatamente ed in modo efficiente il territorio⁹. Una precisazione importante è che, secondo queste

Articolo 33. Il capo al quale un parlamentario è inviato non è sempre obbligato a riceverlo. Egli può prendere tutte le misure necessarie per impedire al parlamentario di profittare della sua missione per raccogliere informazioni. Ha il diritto, in caso di abuso, di trattenerne temporaneamente il parlamentario.

Articolo 34. Il parlamentario perde il suo diritto all'invulnerabilità se sia provato in modo positivo e inoppugnabile che egli ha profittato della sua posizione privilegiata per provocare o commettere un atto di tradimento.

Articolo 35: Le capitolazioni stipulate fra le Parti contraenti devono tener conto delle regole dell'onore militare. Stipulate che siano, devono essere scrupolosamente osservate dalle due Parti.

Articolo 36. L'armistizio sospende le operazioni di guerra per un mutuo accordo delle Parti belligeranti. Se non ne è determinata la durata, le Parti belligeranti possono riprendere in ogni tempo le operazioni, purchè il nemico sia avvertito nel tempo convenuto, conforme alle condizioni dell'armistizio.

Articolo 37. L'armistizio può essere generale o locale. Il primo sospende del tutto le operazioni di guerra degli Stati belligeranti; il secondo, soltanto fra certe frazioni degli eserciti belligeranti e in un perimetro determinato.

Articolo 38. L'armistizio deve essere notificato ufficialmente e in tempo utile alle autorità competenti e alle truppe. Le ostilità sono sospese immediatamente dopo la notificazione o al termine fissato.

Articolo 39. Spetta alle Parti contraenti di stabilire nelle clausole dell'armistizio, i rapporti che possano aver luogo, sul teatro della guerra, colle popolazioni e fra di loro.

Articolo 40. Qualunque violazione grave dell'armistizio, commessa da una delle Parti, dà all'altra il diritto di denunciarlo e, in caso urgente, perfino di riprendere immediatamente le ostilità.

Articolo 41. La violazione delle clausole dell'armistizio da parte di privati che abbiano agito di propria iniziativa, dà diritto soltanto a reclamare la punizione dei colpevoli e, dato il caso, un'indennità per le perdite subite.

CONVENZIONE DELL'AJA CONCERNENTE LE LEGGI E GLI USI DELLA GUERRA PER TERRA (1907), disponibile al sito <http://files.studiperlapace.it/docs/20041031202458.pdf>, 11/10/06.

⁸ IV^a CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA (1949), Op. cit.

⁹ Si veda Michael N. SCHMITT, *The Law of Belligerent Occupation*, Op. cit.

leggi, l'occupazione non implica, per la forza occupante, un'assunzione di sovranità sul territorio, ma semplicemente l'amministrazione provvisoria, che deve durare al massimo un anno. La potenza occupante, infatti, assume temporaneamente le funzioni esecutive del governo precedente e alcune delle responsabilità giuridiche. Oltre al mantenimento dell'ordine e della legalità, la Convenzione sancisce anche la responsabilità che le potenze occupanti hanno nei confronti della popolazione civile, della quale devono assicurare salute e l'igiene anche attraverso gli aiuti umanitari da parte di organizzazioni non governative.

Da questa sintetica trattazione si evince che la regolamentazione internazionale sulla conclusione dei conflitti è parziale e anacronistica, perché si riferisce alla modalità di guerra tradizionale, escludendo, quindi, le nuove tipologie di conflitto, e si riferisce esclusivamente al caso dell'occupazione, non prendendo in considerazione, quindi, le esigenze cui è necessario rispondere per la stabilizzazione di un territorio in cui si è svolto un conflitto.

3.3 *Ius post bellum* e teoria della guerra giusta

Come ampiamente illustrato, la dottrina della guerra giusta rappresenta un approccio morale ai conflitti e ne delinea le caratteristiche affinché l'uso della forza armata sia giustificabile. Se combattuta per la ragione giusta, con i giusti mezzi e in modo corretto, la guerra può essere infatti considerata come un atto di giustizia, nel senso che “talvolta la virtù della giustizia *richiede* l'uso della guerra, come un legittimo e talvolta necessario mezzo per una giusta conclusione”¹⁰

Sebbene la teoria classica della guerra giusta si riferisca esplicitamente solo ai principi di giustizia che devono precedere la decisione di usare la forza e la giustizia che deve accompagnare lo svolgimento dei combattimenti, in alcuni sensi fornisce alcune linee guida per definire anche le esigenze morali che devono

¹⁰ Michael NOVAK, *Just Peace and the Asymmetric Threat: National Self-defense in Uncharted Waters*, “Harvard Journal of Law and Public Policy”, vol. 27, n. 3, 2004, pp. 817-841, qui cit. a p. 826 (corsivo nel testo).

accompagnare la fase immediatamente successiva di un conflitto che si configuri come giusto.

Come sottolineato da Gary Bass¹¹, lo *ius post bellum* è collegato sia allo *ius ad bellum* che allo *ius in bello*. Generalmente considerazioni sulla fase post conflittuale vengono fatte in relazione allo *ius ad bellum*, tra i cui principi risiede la necessità che una pace giusta sia la finalità più importante di una guerra. Prima, quindi, di analizzare questo approccio, vale la pena soffermarsi su come lo *ius post bellum* collegato ai principi che regolano la conduzione dei conflitti.

Lo *ius post bellum* è collegato allo *ius in bello* attraverso il principio di proporzionalità e questa relazione è duplice. Da una parte, siccome il criterio di proporzionalità richiede che il combattimento sia limitato, ci deve essere una limitazione anche negli obiettivi per i quali il conflitto ha luogo e, quindi, questo implica che la guerra totale o la conquista totale di uno Stato sono sospetti¹².

In secondo luogo, le azioni portate avanti dagli Stati per porre termine ad un conflitto armato sono necessariamente connesse alle azioni che condurranno successivamente alla cessazione delle ostilità. In questo senso, gli obblighi che la teoria del *ius in bello* impone agli Stati vittoriosi in relazione a contenuti dei trattati di pace, termini di resa accettabili e riparazioni tollerabili “avranno implicazioni per le azioni di quegli Stati vittoriosi nei mesi e negli anni che seguiranno alla conclusione della guerra”¹³.

Questo approccio, quindi, sottolinea l'importanza del principio di proporzionalità, che può essere sintetizzato affermando che gli “interventi devono fare più bene che male”¹⁴. Tuttavia, se lo scopo di tutta la teoria della guerra giusta è quello di indicare delle norme che limitino la violenza e le ingiustizie, e che si raggiunga una situazione generale che sia migliore dello *status quo ante*

¹¹ Gary J. BASS, *Jus Post Bellum*, “Philosophy and Public Affairs”, vol. 32, n. 4, 2004, pp. 384-412.

¹² *Ibi*, p. 386.

¹³ Gary J. BASS, *Jus Post Bellum...*, op. cit., p. 386.

¹⁴ Mona FIXDAL – Dan SMITH, *Humanitarian Intervention and Just War*, “Mershon International Studies Review”, vol. 42, n. 2, 1998, pp. 283-312, qui cit. a p.303.

*bellum*¹⁵, considerare lo *ius post bellum* nell'ambito dello *ius in bello* non contribuisce significativamente a definire quali siano le caratteristiche e le norme per la costruzione di una pace giusta.

Come precedentemente sottolineato, il modo più comune attraverso il quale la tradizionale letteratura sulla guerra giusta considera la giustizia post-conflittuale è nel contesto dello *ius ad bellum*, in quanto la pace è considerata la finalità stessa della guerra¹⁶. Questo è, per esempio, l'approccio che emerge dalla formulazione che Walzer offre in *Guerre giuste e ingiuste*¹⁷. Sebbene egli non si soffermi dettagliatamente sulla giustizia della conclusione di un conflitto, si ritiene utile sottolineare due aspetti del contributo di Walzer.

Il primo riguarda lo scopo stesso di una guerra giusta, che è, come già ricordato, uno stato migliore di pace, dove “*migliore* in termini di giustizia, vuol dire più stabile dello *status quo ante bellum*, meno vulnerabile all'espansione territoriale, più sicura per uomini e donne qualunque e ai fini della loro autodeterminazione interna (...) Le guerre giuste sono guerre limitate”¹⁸.

Il secondo, e più importante, elemento è quello secondo il quale la fine di una guerra deve essere regolata dagli stessi principi che caratterizzano la condotta della guerra e in particolare lo *ius ad bellum*. Walzer, infatti, afferma che “la teoria dei fini in guerra si fonda su quegli stessi diritti che giustificano in primo luogo il ricorso al combattimento – prima fra tutti, sul diritto delle nazioni, anche quelle nemiche, alla propria sopravvivenza e, a meno di circostanze estreme, al mantenimento delle prerogative politiche della nazionalità. La teoria comprende argomenti a favore della prudenza e del realismo, costituisce un efficace argine contro la guerra totale, ed è, ritengo, in armonia con altri aspetti dello *ius ad bellum*”¹⁹.

¹⁵ Sebbene la teoria classica della Guerra giusta si riferisca alla sistemazione post conflittuale essenzialmente in termini di ritorno allo *status quo ante bellum*, recenti sviluppi nella dottrina concordano sulla necessità di raggiungere una sistemazione post-bellica migliore rispetto a quella precedente al conflitto.

¹⁶ Si veda il Capitolo I.

¹⁷ Michael WALZER, *Guerre giuste e ingiuste...*, op. cit.

¹⁸ Michael WALZER, *Guerre giuste e ingiuste...*, op. cit., p. 169 (enfasi nel testo).

¹⁹ Michael WALZER, *Guerre giuste e ingiuste...*, op. cit., pp. 170-171.

Tra i criteri dello *ius ad bellum*, quindi, Walzer si concentra sul principio di proporzionalità, secondo il quale il bene complessivo raggiunto attraverso l'uso della forza deve essere superiore al male fatto e i mezzi utilizzati nel conflitto devono essere proporzionati ai fini della guerra. Se, quindi, una guerra è combattuta in riferimento alla conduzione e non alla finalità e alla ragione per la quale viene intrapresa, la necessità di concludere il conflitto talvolta potrebbe portare gli Stati e i combattenti ad agire ingiustamente e senza rispettare alcun tipo di limitazione.

Seguendo la stessa impostazione di Walzer, Gary Bass ha cercato di individuare le caratteristiche dello *ius post bellum*, focalizzandosi principalmente su tre aspetti, la limitazione della conquista, la ricostruzione politica e la ricostruzione economica²⁰.

Per quanto riguarda la limitazione della conquista, Bass sottolinea la necessità che al termine del conflitto la sovranità del paese sconfitto debba essere di nuovo rispettata. Questa posizione è supportata da tre diverse argomentazioni. Innanzitutto lo Stato vincitore non ha alcun diritto a ricostruire un regime di governo solo perché ha condotto e vinto la guerra senza alcun interesse di conquista. Questo implica, quindi, che il vincitore non ha alcun diritto a imporre governi fantoccio o ricostruire un governo secondo i propri obiettivi economici, politici o militari. In secondo luogo, gli Stati vincitori hanno l'obbligo di rispettare il criterio di proporzionalità, che rivendica la necessità di un uso minimo di violenza per raggiungere una giusta conclusione. Infine, così come i vincitori non hanno alcun diritto di ricostruire l'assetto politico secondo il proprio interesse, allo stesso modo non hanno diritto di compiere una ricostruzione culturale.

Per quanto riguarda la ricostruzione politica, al contrario di Walzer, che afferma il valore assoluto dell'integrità territoriale e della sovranità, Bass sostiene che la ricostruzione non solo è permessa, ma diventa un dovere del vincitore nel caso in cui il paese nemico si configuri come un Stato il cui governo si è macchiato di genocidio. Questa affermazione potrebbe sembrare in contrasto con la necessità di limitare la conquista. Tuttavia, vi sono delle differenze rilevanti.

²⁰ Gary J. BASS, *Jus Post Bellum...*, op. cit., pp. 390-412.

Innanzitutto, la finalità è diversa perché in questo caso la responsabilità deve essere condotta non per interessi della parte vittoriosa del conflitto, ma al fine di stabilizzare il territorio. In secondo luogo, il caso considerato è quello particolare di un paese sconfitto contro il quale si è avviato un intervento a causa della presenza di un regime genocida.

In questo caso, siccome il regime del paese perdente si è macchiato di una colpa così grave come quella di cercare di sterminare i propri cittadini, un tale Stato perde la propria dignità internazionale e di conseguenza emerge per la parte vincitrice un dovere alla ricostruzione postbellica. Questo dovere risiede nel criterio classico di proporzionalità. Infatti, se il criterio di proporzionalità “implica, ad esempio, restrizioni nell’uso di alcuni tipi di armi nel condurre la guerra, [allo stesso modo] significherà anche assistenza nell’immediato dopoguerra per stabilizzare la società e proteggerne i membri più vulnerabili”²¹. Per aderire al criterio di proporzionalità, inoltre, la ricostruzione deve rispettare tre condizioni:

- a) la necessità che sia compiuta in modo neutrale;
- b) ove possibile, la ricostruzione deve coinvolgere altri Stati oltre la parte vincitrice, per evitare che gli interessi del singolo paese abbiano il sopravvento sulla finalità dell’intervento;
- c) l’obiettivo deve essere creare una società non genocida e non una società perfetta.

L’ultima caratteristica della ricostruzione politica è la necessità che siano istituiti i tribunali per i crimini di guerra, perché non può esservi una guerra giusta senza giustizia e, di conseguenza, i violatori dei diritti umani, come nel caso di regimi genocidi, devono essere puniti²².

²¹ Gary J. BASS, *Jus Post Bellum*..., op. cit., p. 401.

²² L’importanza dei tribunali per i crimini di guerra nel contesto della tradizione della guerra giusta è stata enfatizzata da altri studiosi. Davida Kellogg, ad esempio, sottolinea l’importanza della giustizia postbellica affermando che “nel caso di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, la giustizia deve, come un Giano bifronte, guardare sia indietro per punire coloro che hanno commesso il male e, laddove sia appropriato, imporre riparazioni, sia guardare avanti per prevenire futuri crimini compiuti per vendetta”. Davida E. KELLOGG, *Jus Post Bellum: The Importance of War Crimes Trials*..., op. cit., p. 98.

A questo si aggiunge anche la necessità che il vincitore sopporti la ricostruzione economica del paese, intervenendo per ristabilire innanzitutto la funzionalità delle infrastrutture energetiche²³. I danni economici di una guerra costituiscono, infatti, un danno collettivo per la popolazione di un paese. Se una guerra è combattuta non per autodifesa, ma per motivi umanitari, allora subentrano altri pesi per il paese vincitore e tra questi non può non esservi la ricostruzione economica. Quando, infatti, uno stato è “l’aggressore – anche se aggressore per una giusta causa – si assume molto di più il peso della ricostruzione rispetto a quanto dovrebbe se fosse entrato in guerra per legittima difesa”²⁴.

Secondo Bass la ricostruzione politica assume una rilevanza cruciale per la valutazione morale di un conflitto, perché “quando uno Stato vittorioso fallisce nel contribuire alla ricostruzione in casi post-genocidi, mette in dubbio la sua rivendicazione di aver condotto una guerra giusta per motivi umanitari, perché ha fallito nel portare a termine ciò a cui aveva dato inizio dichiarando la guerra”²⁵.

Se Walzer e Bass in particolare considerano lo *ius post bellum* come parte dello *ius ad bellum*, e, di conseguenza, regolati dagli stessi criteri, vi è un altro modo per analizzare il periodo post-conflittuale, ovvero considerarlo come una terza e separata parte della teoria della guerra giusta. Partendo da una prospettiva kantiana, è possibile individuare dei criteri che possano contribuire alla struttura normativa del post conflitto²⁶.

Partendo da due assunti di matrice kantiana, ovvero la necessità di insistere che una teoria della guerra giusta non può essere completa se non si considera la

²³ A tal proposito si veda anche Louis V. IASIELLO, *Jus Post Bellum. The Moral Responsibilities of Victors in War*, “Naval War College Review”, vol. 57, n. 3/4, 2004, pp. 33-52, in particolare pp. 42-44.

²⁴ Gary J. BASS, *Jus Post Bellum...*, op. cit., p. 407.

²⁵ Gary J. BASS, *Jus Post Bellum...*, op. cit., p. 401.

²⁶ Brian OREND, *War and International Justice...*, op. cit., in particolare il capitolo 7. In questo libro Orend esamina la teoria della guerra giusta seguendo la filosofia Kantiana. Come si è visto nel capitolo I, oltre allo *ius post bellum* Orend riformula anche i principi di *ius ad bellum* e *ius in bello*. Per lo *ius ad bellum* egli identifica sei principi: giusta causa, giusta intenzione, autorità legittima, pubblica dichiarazione e protezione dei diritti durante la guerra, ricorso alla forza non precipitoso, probabilità di successo e (macro-) proporzionalità. I principi dello *ius in bello*, invece, sono: discriminazione e immunità dei non combattenti, (micro-) proporzionalità e il divieto di usare mezzi intrinsecamente efferati.

giustizia postbellica e il fatto che “la vittoria da sola non conferisce diritti al vincitore né doveri allo sconfitto”²⁷, si possono individuare cinque principi che possono costituire lo *ius post bellum*²⁸.

Il primo principio è la *giusta causa per la conclusione*, secondo il quale uno Stato ha una giusta causa per cercare la conclusione di una guerra giusta se vi è stata una rivendicazione appropriata per quei diritti la cui violazione aveva portato alla guerra e se l’aggressore è pronto ad accettare i termini della resa che includono non solo la cessazione delle ostilità, ma anche la sua sottomissione ai principi di punizione, incluse le riparazioni e i tribunali per i crimini di guerra.

Il secondo criterio è quello di *giusta intenzione*, in base al quale uno Stato deve voler portare avanti il processo di conclusione della guerra solo nei termini stabiliti dagli altri principi dello *ius post bellum*. Questo richiede, di conseguenza, che la vendetta sia esclusa dalle motivazioni e, inoltre, lo stato che in questo caso sia considerato “giusto” si impegni ad applicare i criteri di simmetria e eguaglianza in relazione alla investigazione e al processo per i crimini di guerra.

Il terzo criterio riguarda *pubblica dichiarazione, autorità legittima e il diritto alla protezione interna*. Secondo questo principio, così come è necessario che vi sia una dichiarazione di guerra pubblica compiuta da un’autorità legittima, allo stesso modo anche la dichiarazione di pace deve rispettare tali necessità.

Il quarto criterio dello *ius post bellum* basato su un’impostazione kantiana è il principio di *discriminazione*, secondo il quale lo Stato giusto e vittorioso deve, al momento di stabilire i termini della pace, differenziare tra i *leader* politici e militari, i soldati e la popolazione civile dello Stato aggressore, perché le misure punitive devono riguardare le *élite* responsabili e non la popolazione civile in particolare.

Infine, l’ultimo criterio è quello di *proporzionalità*, secondo il quale i termini della pace devono essere proporzionati alla conclusione di una rivendicazione ragionevole dei diritti, nel senso che gli accordi di pace non devono ledere in alcun modo l’onore e la dignità del paese sconfitto.

²⁷ *Ibi*, p. 223.

²⁸ Brian OREND, *War and International Justice...*, op. cit., p. 232.

Se il merito di questi due approcci allo *ius post bellum* è quello di aver posto l'attenzione su un tema tralasciato dalla teoria della guerra giusta, vi sono, tuttavia, dei limiti in entrambi gli approcci.

Per quanto riguarda i criteri individuati da Orend attraverso l'approccio kantiano, sebbene possa costituire un modo per superare la discrepanza tra diritto bellico e teoria della guerra giusta, perlomeno da un punto di vista concettuale, e per mostrare un modo normativo per giungere ad una conclusione dei conflitti maggiormente regolata, il suo limite è aver considerato solo il *warfare* tradizionale, tralasciando, di conseguenza, le nuove tipologie di conflitto, *in primis* gli interventi militari a scopo umanitario. Inoltre, l'analisi di Orend è limitata al momento della cessazione delle ostilità e dei trattati di pace, non prendendo in considerazione le problematiche concernenti il periodo successivo alla dichiarazione di pace e relativo alla ricostruzione.

Un'analisi più di lungo periodo è quella di Bass, che è concentrata in maniera specifica sulle difficoltà della ricostruzione politica ed economica del paese sconfitto. Tuttavia, anche in questo caso si può riscontrare un limite, forse solo terminologico, ma drammaticamente importante, circa il tipo di Stato, ovvero lo Stato genocida, che rende la ricostruzione post-conflittuale un dovere per il vincitore.

Di conseguenza, si cercherà di riconsiderare i principi dello *ius post bellum* alla luce delle caratteristiche dei conflitti umanitari e del quadro etico che regola le teorie relative a *state* e *nation-building*.

3.4 *Ius post bellum* e interventi umanitari

L'importanza del periodo compreso tra la cessazione del conflitto e l'instaurazione di una pace stabile e durevole non è un problema che riguarda la mera teoria, ma assume più rilevanza se analizzata alla luce dei cambiamenti che si sono verificati nel *warfare* soprattutto dopo la fine della Guerra fredda. Se, infatti, si considerano i conflitti degli ultimi quindici anni – intendendo per

conflitti guerre interstatuali che includono paesi occidentali – come è stato notato tali guerre presentano le caratteristiche di interventi umanitari militari o conflitti armati condotti contro regimi autoritari o *rogue states*. In questo contesto, il periodo post-conflittuale assume nuove dimensioni, perché dovrebbe essere considerato non solo come una serie di trattati di pace, riparazioni di guerra o tribunali per crimini di guerra, che in ogni caso sono di rilevante importanza, ma anche come una responsabilità della fazione vittoriosa di lasciare politicamente, istituzionalmente e economicamente stabile lo Stato contro il quale e nel quale si è combattuto.

Di conseguenza, se si assume che i conflitti degli ultimi anni si caratterizzano soprattutto per il loro carattere umanitario, una riflessione sul concetto di pace giusta deve includere e considerare i principi che guidano gli interventi umanitari.

In relazione agli interventi umanitari, tutti i principi tradizionali della guerra giusta vanno riconsiderati e, di conseguenza, anche lo *ius post bellum*²⁹. Ad esempio, una conclusione importante cui si giunge applicando il quadro normativo della guerra giusta al dibattito sugli interventi umanitari è che è arbitrario limitare alla legittima difesa il criterio di giusta causa per l'uso della forza³⁰.

²⁹ In sintesi, si può dire che un conflitto umanitario è una guerra giusta e moralmente giustificabile quando rispetta i seguenti criteri:

- a) giusta causa: un regime politico viola i diritti umani della propria popolazione, intendendo per diritti umani il diritto ad un decente standard di vita, il diritto contro la tortura, l'assassinio, la carcerazione senza una giusta motivazione e il diritto contro la schiavitù;
- b) proporzionalità: l'intervento costituisce una risposta proporzionata nel senso che i costi che derivano dall'intervento non sono sproporzionati rispetto alle violazioni verificatesi nel territorio in cui si interviene e per porre rimedio ai quali si è avviato l'intervento;
- c) ultima risorsa: l'intervento, sia esso militare o non militare, viene intrapreso solo dopo aver vagliato altre possibilità di risoluzione di tali violazioni, in particolare mezzi diplomatici;
- d) ragionevole possibilità di raggiungere gli obiettivi umanitari;
- e) autorità legittima: come ampiamente discusso nel capitolo II, in base al diritto umanitario bellico l'unica autorità in grado di legittimare un intervento è il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Si vedano a tal proposito Simon CANEY, *Justice Beyond Borders...*, op. cit., pp. 248-251; Mona FIXDAL – Dan SMITH, *Humanitarian Intervention and Just War...*, op. cit., pp. 291-305 e C.A.J. COADY, *The Ethics of Armed Humanitarian Intervention...*, op. cit., pp. 24.31.

³⁰ Mona FIXDAL – Dan SMITH, *Humanitarian Intervention and Just War...*, op. cit., p. 306.

Inoltre, se si considera il dibattito che negli ultimi ha caratterizzato gli interventi umanitari in relazione all'equilibrio tra i principi di sovranità e integrità territoriale, pilastri tanto del diritto internazionale e del sistema delle Nazioni Unite, quanto della teoria della guerra giusta³¹, emerge che le problematiche che circondano questo dibattito sono simili ai problemi che lo *ius post bellum* pone circa la sistemazione politica, economica e istituzionale post-conflittuale.

Se, quindi, si applica la teoria della guerra giusta per definire i criteri morali che devono regolare i conflitti umanitari, è possibile utilizzare alcuni elementi normativi degli interventi umanitari per formulare alcune caratteristiche che una sistemazione postbellica dovrebbe presentare affinché la si possa definire giusta. In particolare, ci si concentrerà su due aspetti, il tipo di Stato in cui un intervento implichi un dovere alla ricostruzione e le componenti che devono caratterizzare l'implementazione di tale dovere.

La definizione di intervento umanitario che si assume è quella secondo la quale un intervento umanitario “è la minaccia o l'uso della forza oltre i confini nazionali da parte di uno Stato (o di un gruppo di Stati) finalizzato a prevenire o far cessare diffuse e gravi violazioni dei diritti umani fondamentali di individui diversi dai propri cittadini senza il consenso dello Stato all'interno del cui territorio la forza viene applicata”³².

Per quanto riguarda il tipo di paese nel quale un intervento umanitario deve essere intrapreso, questa definizione porta a due considerazioni. Da un lato essa limita l'intervento a paesi nei quali vi sia evidenza di “diffuse e gravi violazioni” e non solo illazioni in tal senso, ma dall'altro lato non limita l'intervento a Stati i cui regimi si siano macchiati di genocidio e lo contempla in tutte quelle che sono state definite “società problematiche”, ovvero “società

³¹ Le diverse posizioni sostenute dagli studiosi circa la legittimità degli interventi umanitari può essere rappresentato da Simon Chesterman, che sostiene, attraverso una approfondita analisi giuridica, che non vi sia un diritto all'intervento umanitario e Nicholas Wheeler, che giustifica questo tipo di intervento sostenendo che nuove norme che legittimano l'intervento umanitario si sono sviluppate a partire dalla fine della Guerra fredda. Simon CHESTERMAN, *Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2001; Nicholas WHEELER, *Saving Strangers. Humanitarian Intervention in International Society*, Oxford University Press, Oxford, 2000.

³² J.L. HOLZGREFE, *The Humanitarian Intervention Debate...*, op. cit., p. 18.

incapaci, *a causa di conflitti politici*, a creare regimi ben organizzati (...) [che] spesso esistono in regioni problematiche: regioni incapaci, a causa di conflitti politici interstatali così come all'interno degli Stati e transnazionali, a mantenere relazioni regionali pacifiche”³³.

Per quanto riguarda la responsabilità alla ricostruzione, vi sono alcuni aspetti della teoria sul fallimento degli Stati e sul *nation-building* che possono fornire alcuni elementi importanti per lo *ius post bellum*, soprattutto in riferimento a quelle che sono considerate la prima e la seconda fase del *nation-building*. Si possono, infatti, distinguere tre momenti diversi nel processo di *nation-building*³⁴. Il primo riguarda la ricostruzione post-conflittuale, e i problemi che si pongono riguardano la fornitura a breve termine di stabilità attraverso “l’iniezione di forze di sicurezza, polizia, sostegno umanitario e assistenza tecnica”³⁵ per ripristinare la funzionalità delle infrastrutture di base. La seconda fase consiste nella creazione di istituzioni statali che autosufficienti che possano sopravvivere all'intervento esterno e la terza fase consiste nel rafforzare gli Stati deboli.

Ritornando alla responsabilità di proteggere le “società problematiche”, secondo quanto sostenuto da Michael Ignatieff³⁶, tale l'idea implica che vi sia anche una responsabilità a proseguire. In seguito al successo militare dell'intervento vi è, infatti, la necessità di creare forme stabili di governo, e questa necessità è dettata sia da scopi morali e che interessi politici, perché “dove la sfida è costituita dal caos e dal collasso dello Stato, l'esame di un intervento di successo non è più se il nemico è stato sconfitto o gli abusi dei diritti umani sono cessati, ma se si è stabilito il processo di *nation-building* che andrà a prevenire che l'area possa diventare di nuovo una minaccia alla sicurezza”³⁷.

³³ Robert O. KEOHANE, *Political Authority After Intervention: Gradations in Sovereignty*, in J.L. HOLZGREFE – Robert O. KEOHANE, *Humanitarian Intervention...*, op. cit., pp. 275-298, qui cit. a p. 279, (enfasi nel testo).

³⁴ Si veda Francis FUKUYAMA, *Esportare la democrazia. State-building e ordine mondiale nel XXI secolo*, Lindau, Torino, 2005 (ed. or. *State-building. Governance and World Order in the 21st Century*, Cornell University Press, Ithaca, NY, 2004), pp. 134-135.

³⁵ *Ibi*, p. 134.

³⁶ Michael IGNATIEFF, *State Failure and Nation-building*, in J.L. HOLZGREFE – Robert O. KEOHANE, *Humanitarian Intervention...*, op. cit., pp. 299-321.

³⁷ Michael IGNATIEFF, *State Failure and Nation-building...*, op. cit., p. 306.

In secondo luogo, in relazione alla sovranità, la sistemazione post-conflittuale di questi Stati non deve necessariamente quella di stato di tipologia westphaliana³⁸, ma è possibile contemplare altre forme di regime come ad esempio protettorati, regimi a indipendenza condizionata e altre forme di regime che offrano “ciò che conta, cioè autoregolamentazione interna, senza necessariamente procedere ad una piena (...) indipendenza”³⁹.

Inoltre, affinché la ricostruzione di uno Stato sia efficace, se si ricorre a forme di sovranità limitata vi sono altri due criteri che devono essere rispettati. Innanzitutto qualsiasi forma di sovranità limitata su un paese sconfitto può essere applicata non da singoli Stati ma da un gruppo di Stati, patti regionali o organizzazioni multilaterale. In secondo luogo, affinché un intervento sia efficace, vi è la necessità che una strategia di intervento “prenda parte, usi la forza e stia inchiodato lì per ricostruire”⁴⁰, perché solo queste caratteristiche possono garantire il successo dell'intervento.

3.5 Dalla guerra giusta alla pace giusta

Alla luce di queste considerazioni, si possono quindi riconsiderare le caratteristiche normative dello *ius post bellum*, allargando e specificando meglio i criteri individuati da Bass. Come già evidenziato, il limite maggiore del contributo di Bass è l'aver limitato la responsabilità della ricostruzione per il vincitore solo al caso in cui l'intervento sia compiuto in un paese il cui regime si era macchiato di genocidio. L'intervento in un paese di questo tipo, di conseguenza, rientra nei casi in cui l'intervento è giustificato, secondo il principio di giusta causa, perché si sono perpetrate gravi violazioni dei diritti umani. Se, quindi, l'intervento contro un regime genocida si configura come intervento umanitario, è plausibile

³⁸ La sovranità westphaliana è definita come “l'esclusione di strutture di autorità esterne dal processo decisionale di uno Stato”, in Robert O. KEOHANE, *Political Authority After Intervention...*, op. cit., p. 285.

³⁹ Michael IGNATIEFF, *State Failure and Nation-building...*, op. cit., p. 309.

⁴⁰ *Ibi*, p. 320.

affermare che la responsabilità alla ricostruzione postbellica sorge in tutti i casi di interventi umanitari. In questo caso, quindi, è possibile applicare i principi normativi che devono caratterizzare la fase post-conflittuale degli interventi umanitari alle caratteristiche normative dello *ius post bellum*.

In particolare, si può affermare che al termine di un intervento umanitario, dichiarato sulla base di giusta causa e che rispetti i criteri di una guerra giusta, condotto contro uno stato che presenti una “società problematica”, emerge per i vincitori una la responsabilità a ricostruire il paese in cui si è intervenuti dal punto di vista politico, economico ed istituzionale.

Tale ricostruzione, inoltre, deve rispettare i seguenti criteri:

- a) la ricostruzione deve essere condotta in maniera multilaterale da un gruppo di stati, da organizzazioni regionali o da istituzioni internazionali per evitare che possibili interessi del vincitore possano minare la ricostruzione stessa. La ricostruzione, infatti, deve essere compiuta nell’interesse e nel rispetto delle caratteristiche e delle strutture politico-sociali del paese. Un intervento postbellico unilaterale, al contrario, potrebbe comportare il rischio che gli interessi del paese che conduce le politiche di ricostruzione abbiano il sopravvento sulle esigenze del territorio in cui si è intervenuti;
- b) lo scopo della ricostruzione è costituire non una società perfetta, ma una forma di regime che assicuri stabilità nel paese e nell’area circostante. Tale scopo può essere perseguito anche attraverso fasi che prevedano forme di sovranità limitata;
- c) la ricostruzione politica deve includere anche la ricostruzione economica e istituzionale.

Un’ultima considerazione da fare riguarda il rapporto tra guerra giusta e pace giusta. Nella formulazione presentata in quest’ultima parte, lo *ius post bellum* prolunga nella fase successiva al conflitto lo stesso principio che dà forma allo *ius ad bellum*, perché da un parte si rifà al criterio secondo il quale lo scopo di una guerra giusta deve essere una pace stabile e, dall’altra, perché la ricostruzione intesa come responsabilità dell’attore che promuove un intervento armato rientra nelle considerazioni che tale attore deve fare nell’ambito del criterio sulla

ragionevole speranza di successo. Inoltre, come si è visto nel Capitolo I, tradizionalmente una guerra viene considerata giusta se rispetta *tutti* i criteri di *ius ad bellum* e *ius in bello*. Ciò porterebbe a concludere che, in maniera consequenziale, aggiungendo i criteri dello *ius post bellum*, un conflitto può dirsi giusto, e quindi moralmente giustificato, solo se si rispettano tutti i criteri dei tre *iures*.

Tuttavia, un'impostazione di questo tipo pone due tipi di domande. Innanzitutto, come si possa valutare moralmente un conflitto condotto per le giuste ragioni, con i giusti mezzi, contro un paese (ad esempio genocida), ma che si conclude con una sistemazione post-bellica che non tenga conto della ricostruzione o che fallisca nel costruire una pace stabile. La seconda domanda è speculare alla prima e riguarda in qualche modo il valore della pace rispetto alla guerra, ovvero: in che modo si valuta una pace giusta, condotta secondo i criteri sopraelencati, realizzata al termine di una guerra che rispetto allo *ius ad bellum* e *in bello* si configura come ingiusta? Si ponga ad esempio il caso di un conflitto dichiarato da un'autorità ritenuta non legittima dal diritto internazionale vigente, come ad esempio un'istituzione regionale, contro un regime genocida e condotto seguendo i criteri di discriminazione e immunità dei non combattenti stabiliti dallo *ius in bello*. In questo caso, stando alla teoria classica, nonostante vi sia la giusta causa e il conflitto sia stato condotto seguendo i criteri di giustizia, l'autorità illegittima che ha dato inizio al conflitto rende questa guerra ingiusta. Si ponga anche il caso che la fase postbellica di questo conflitto rispetti i criteri stabiliti dallo *ius post bellum* e nel medio-lungo periodo si riesca a raggiungere una stabilizzazione politica, economica ed istituzionale del paese. In questo caso, può una pace giusta conferire un valore morale positivo ad un conflitto ingiusto?

La risposta al primo quesito è in qualche modo ovvia, nel senso che, una volta stabiliti i criteri dello *ius post bellum*, visto che questo deriva da uno dei criteri dello *ius ad bellum* e riguarda più in generale la finalità della guerra giusta, la mancata realizzazione di una pace giusta rappresenta il fallimento di tale conflitto. Tuttavia, la posizione di chi scrive è che un fallimento di questo tipo non implichi che il conflitto vada etichettato come una guerra ingiusta, ma

bisognerebbe tenere separate le valutazioni morali sulla guerra e sulla pace. Questo perché, se si accetta l'impostazione secondo la quale una parte rilevante della giustizia post-conflittuale consiste nella ricostruzione politica, economica ed istituzionale, emergono problemi relativi all'implementazione di tale impegno. La possibilità di arrivare ad una stabilizzazione della pace, infatti, non dipende solo dall'impegno dei vincitori, ma ci sono altre variabili da considerare e che riguardano la struttura interna del paese nel quale si interviene. Se, infatti, il paese presenta strutture sociali e politiche deboli, un intervento di *nation-building* può risultare in un fallimento. In questo caso, quindi, il giudizio morale sulla fase post-bellica deve essere separato da quello sulla fase di dichiarazione e combattimento del conflitto.

Per quanto concerne il secondo quesito, è giudizio di chi scrive che il valore di una pace giusta sia superiore a quello del mancato rispetto di uno dei criteri dello *ius ad bellum*. Come affermato da Rawls, "lo scopo di una guerra giusta (...) è una pace giusta e durevole tra i popoli, e in particolare con l'attuale nemico"⁴¹. Di conseguenza, se un conflitto è stato condotto seguendo i valori alla base dello *ius in bello* e si conclude con una pace giusta, una valutazione *ex post* può portare a giudicare tale conflitto una guerra giusta – anche in caso di violazione dello *ius ad bellum*. Se, infatti, lo scopo principale di un conflitto moralmente giustificabile è quello di portare alla pace, e il raggiungimento della pace può essere considerato come lo spirito che permea tutte le considerazioni morali sulla guerra⁴², anche nel caso di un conflitto "ingiusto" nel momento in cui viene dichiarato, una valutazione degli scopi e delle modalità attraverso le quali si è arrivati ad una pace giusta può conferire a tutto il conflitto il valore morale della guerra giusta.

Ciò che è stato esposto fin qui è solo un primo tentativo di definire in cosa consista lo *ius post bellum* e quali siano i requisiti normativi, ma alla luce dei

⁴¹ John RAWLS, *The Law of Peoples. With the "Idea of Public Reason Revisited"*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1999, p. 94.

⁴² A tal proposito si veda Sir Adam ROBERTS, *Just Peace: A Cause Worth Fighting For*, in Pierre ALLEN e Alexis KELLER (a cura di), *What is Just Peace?*, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 52-89.

cambiamenti che si sono verificati nel sistema internazionale nell'ultimo decennio sembra necessario e auspicabile ripensare la guerra e la politica post-conflittuale anche da un punto di vista normativo. Con nuove minacce, nuovi attori internazionali diversi dallo Stato-nazione, nuove tecnologie e nuove esigenze, il sistema internazionale non è mai apparso così dinamico. Lo stesso dinamismo e nuovi sviluppi sono indispensabili anche per la teoria della guerra giusta.